

Perimetro

- **I medici e i veterinari dipendenti dal sistema sanitario nazionale sono iscritti**
- All'INPS ex INPDAP CPS come dipendenti e all'ENPAM in quanto iscritti all'Ordine dei Medici i veterinari possono essere iscritti all'ENPAV
- Previdenza obbligatoria

Contributivo Retributivo Misto

- Sono nel sistema contributivo:

Tutti coloro che hanno iniziato la contribuzione per lavoro o riscatto dopo il 31.12.1995

- Sono nel Sistema retributivo: coloro che potevano vantare 18 anni di contribuzione al 31.12.1995
- Sono nel sistema misto coloro che avevano al 31.12.1995 una contribuzione senza raggiungere i 18 anni

Misto

- FINO AL 31.12.2023
- Con un piede

Del 23,8 % sull'ultima busta se contribuzione anteriore al 1993

Del 23,8 % della media degli ultimi 5 anni se contribuzione anteriore al 1995.

DAL 1.1.2024

2,5 % PER ANNO SALVO PENSIONAMENTO A 65 ANNI (LIMITE ORDINAMENTALE) IN TAL CASO MANTENGONO IL PIEDE DEL 23,8%

DAL 1.1.2025

AUMENTO DEL LIMITE ORDINAMENTALE A 67 ANNI E DIFFERIMENTO DEL LIMITE PER ESSERE ESENTI DALLE NUOVE PENALIZZAZIONI

Vecchiaia

- A 67 anni indicizzati per uomini e donne nel sistema misto con almeno 20 anni di contributi
FINO AL 31.12.2026 INDICIZZAZIONE SOSPESA .
DAL 2027 3 MESI IN PIU' SALVO MODIFICHE LEGISLATIVE
- A 64 anni indicizzati con 20 anni di contributi e assegno di almeno 2,8 l'assegno sociale per uomini e donne nel sistema contributivo CON TETTO PARI A 5 VOLTE IL MINIMO FINO A 67 ANNI
FINO AL 31.12.2026 INDICIZZAZIONE SOSPESA
DAL 2027 3 MESI IN PIU' SALVO MODIFICHE LEGISLATIVE

Quota 100

Coloro che hanno maturato almeno 62 anni e almeno 38 di contributi entrambi i requisiti entro e non oltre il 31.12.2021 (doppio requisito)

La pensione Quota 100 **non è cumulabile** con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all'estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100. La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la **sospensione** dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi e l'eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

IL PENSIONAMENTO QUOTA 100 NON ANTICIPA IL TFS RISPETTO A QUANTO SAREBBE SPETTATO CON LA PENSIONE DI ANZIANITA' O DI VECCHIAIA

QUOTA 100

- Riservata in ogni caso ai nati nel 1959 o precedenti . Dal 2026 i requisiti si sovrappongono alla vecchiaia.
- Residuale
- Quota 102 e 103 con tetto alla pensione fino alla vecchiaia

Quota 102

- La **pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione** è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, entro il 31 dicembre 2022, un'età anagrafica di almeno 64 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

- **QUOTA 103**

- Quota 103 è una misura previdenziale che permette il pensionamento anticipato con 62 anni di età e 41 di contributi. È stata introdotta nel 2023 e prorogata per il 2024 e, con alcune modifiche, anche per il 2025. Questa misura prevede alcune peculiarità e limitazioni, come un tetto massimo all'assegno pensionistico e l'incumulabilità con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro annui.
- Il calcolo della pensione è proprio, e l'importo della pensione non deve essere superiore a 5 volte il trattamento minimo (pari a 2.993,05 Euro), fino al raggiungimento dei requisiti per la vecchiaia.

opzione donna

- Per il 2025, "Opzione Donna" richiede che le lavoratrici abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2024, almeno 35 anni di contributi e un'età anagrafica di 61 anni. Questo requisito anagrafico può essere ridotto a 60 anni in presenza di un figlio e a 59 anni in presenza di due o più figli. In alcuni casi specifici, come per le lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende in crisi, il requisito anagrafico può essere ulteriormente ridotto a 59 anni.
- Comporta il calcolo esclusivamente contributivo anche se si era acquisito il sistema misto
- Penalizzazione di circa il 30%
- Compatibile con ogni attività lavorativa
- Scarso successo

Opzione donna 2

- Comunque riservata esclusivamente alle nate nel 1963 (1964 CON 1 FIGLIO 1965 CON PIU' FIGLI) e precedenti
- Finestra di 12 mesi

Pensione di anzianità detta anticipata

- 41 anni e 10 mesi (donne) e 3 di finestra
- 42 anni e 10 mesi (uomini) e 3 di finestra
- Dal 1.1.2027 salvo modifiche legislative possibile incremento di 3 mesi per aspettativa di vita

Cumulo 1

- Cumulo di periodi assicurativi
- Articolo 1 comma 195 e seguenti Legge di Bilancio 2017
- COS'E' E' la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un'unica pensione. Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri a carico dell'interessato né il trasferimento di contributi da una gestione all'altra. Ogni gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.
- A CHI SI RIVOLGE Soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali: • Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti) • Gestioni sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria • Gestioni esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria • Gestione separata ☐ Iscritti alle casse professionali.
- REQUISITI Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o dal 2017 per ottenere la pensione anticipata. Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo.

Cumulo

Consente di utilizzare per raggiungere 41 anni e 10 mesi (donne) e 42 anni e 10 mesi (uomini) l'anzianità di contribuzione quota A Enpam e nella gestione separata che non si sovrappongono

Nessuna limitazione per attività successive alla pensione

Onere di pagare i riscatti prima di andare in pensione

Non anticipa la liquidazione che resta alla maturazione della legge Fornero

Modifiche ENPAM

- DAL 2025 POSSIBILITA' DI RISCATTO DELLA LAUREA CON LA QUOTA A ENPAM (7.500 CIRCA ANZICHE' 28.000 PER OGNI ANNO)
- Riscatto del periodo tra iscrizione all'albo e prima contribuzione enpam per gli iscritti fino al 1990

Il riscatto della laurea

- può consentire l'anticipo della pensione e aumenta dell'assegno pensionistico
- **può consentire il passaggio dal sistema contributivo puro al sistema misto ma solo se si tratta di riscatto ordinario non è possibile con il riscatto agevolato che comporta il definitivo ed irreversibile assoggettamento al contributivo puro.**

Periodi riscattabili

- Sono riscattabili sia la Laurea che il Corso di specializzazione e il dottorato di ricerca
- E anche i periodi di aspettativa e altri casi particolari (tirocinio obbligatorio)
- il riscatto dei periodi di lavoro compiuti all'estero;
- il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione;
- il riscatto di periodi di lavoro per contributi omessi e prescritti.

Riscatto agevolato

- **Il riscatto agevolato dei periodi di studio previsto dal DL 4/2019 NON HA SCADENZA**
- **il riscatto agevolato dei titoli di studio costa circa 6.000 euro lordi per ogni anno riscattato**

Mentre il riscatto ordinario costa circa 28.000 euro lordi per ogni anno riscattato

COMPORTA IL PASSAGGIO IRREVERSIBILE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO PURO

Deduzione

- Deduzione : abbatte il reddito imponibile.
- La deduzione è uno **strumento fiscale che permette al contribuente di ridurre il valore del reddito complessivo al fine calcolare la base imponibile**. Lo sconto é pari all'aliquota marginale ovvero l'aliquota massima

Esempio di deduzione

- Se si guadagnano 80.000 euro e si paga un riscatto della laurea di 10.000 euro l'imponibile fiscale si riduce a 70.000 euro e su questa cifra si pagano le tasse.
- In pratica se non si pagassero i 10.000 euro non si avrebbero 10.000 euro in più ma 10.000 euro lordi in più sui quali si pagherebbe una tassa di almeno il 45%
- Si può dire che il costo del riscatto reale di un riscatto di 10.000 euro è non superiore a 5.500 euro

Deduzioni

- Contributi previdenziali e assistenziali

La deduzione avviene automaticamente in busta paga per riscatti , ricongiunzioni , onasosi , fondo Perseo Sirio

Altri vanno indicati nella denuncia dei redditi

Contributi all'Enpam , Enpav per questi la deduzione NON avviene automaticamente in busta paga

Contributi alla previdenza integrativa fino a 5.164,57 euro annui

Ristrutturazioni edilizie , donazioni etc. da indicare nella denuncia dei redditi.

Deduzioni

- Consentono di trasformare una parte delle tasse in contributi previdenziali personali accantonati o in altri benefici individuali

Detrazione

- La detrazione fiscale è lo strumento mediante il quale il contribuente può lecitamente ridurre le proprie imposte lorde, sottraendo ad esse alcune spese sostenute o parte di esse. E' uno strumento analogo alla deduzione fiscale ma a differenza di quest'ultima incide sull'imposta e non sul reddito imponibile.

Tassazione

- **Anno d'imposta 2025**
- Irpef lorda in base agli scaglioni Irpef in vigore dal 1° gennaio 2022
- Fino a 28.000 aliquota 23% massimo 6.440 **a**
- Da 28.000 a 50.000 aliquota 35% massimo 7.700 **b**
- Oltre 50.000 aliquota 43%
- **Imposta lorda 14.140 euro (a + b) + 43% eccedente 50.000 euro**
- Addizionali Regionali e comunali almeno il 2%

Rateizzazione riscatti

- E' rateizzabile con beneficio fiscale automaticamente calcolato in busta
- A costo fisso nel tempo senza interessi aggiunti per le domande successive al 2008

Riscatto parziale

- Si può riscattare anche solo una parte della durata del corso di laurea

riscatto gratuito

- Sia il servizio militare di leva o civile che le gravidanze al di fuori del rapporto di lavoro

Deducibilità Contributi Previdenza complementare

- Sono deducibili dal reddito imponibile fino 5164,57 euro versati durante l'anno

contributo del datore di lavoro nella previdenza complementare

- **Il contributo del datore di lavoro nella previdenza complementare dei dipendenti dirigenti di SSN , Stato e Enti Locali**

E' previsto solo per gli aderenti al Fondo contrattuale Perseo Sirio

L'adesione alla previdenza complementare al Fondo Perseo Sirio

- Comporta il trasferimento del TFR futuro (maturando) al Fondo Perseo Sirio

TFS E TFR

- **forma di trattamento di fine rapporto hanno i dipendenti pubblici**
- Il TFR per gli assunti a tempo determinato dal 1.7.2000 e a tempo indeterminato dal 1.1.2001
- Gli assunti in precedenza sono in regime di TFS

l'anticipo del TFS /TFR ?

- Non è possibile per difetto del decreto attuativo
- Possibile nella previdenza complementare di norma dopo una certa anzianità (di norma 8 anni)

Il trattamento di fine rapporto nei dipendenti pubblici tempi erogazione

- 1. In tre rate da 50.000 euro lordi dopo 12, 24 e 36 mesi dal pensionamento di vecchiaia e 24,36,48 mesi dopo il pensionamento di anzianità
- Convenzioni bancarie anticipano il tfs

Norme per l'erogazione del TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

- CIRCOLARE INPS n.73 del 5 giugno 2014

calcolo della liquidazione con il TFS

- Sulla base della retribuzione utile al TFS degli ultimi 12 mesi

calcolo della liquidazione con il TFR

- Sulla base dei versamenti effettuati durante tutta la vita lavorativa rivalutati sulla base dell'Inflazione.

Rivalutazione del TFR

- Viene rivalutato con un tasso pari a $\frac{3}{4}$ dell'inflazione + 1,5 %

SCALONI 1

- LO SCALONE FORNERO
- 31.12.2011
- Nati entro le ore 24 del 31.12.1951 pensione con quota 96 minimo 60 anni e 35 di contributi
- Nati a partire dalle ore 0,01 del 1.1.1952 FINO a 7 anni e 7 mesi di lavori forzati

SCALONI 2

- LO SCALONE QUOTA 100
- 31.12.2021
- Nati entro le ore 24 del 31.12.1959 pensione con quota 100 minimo 62 anni e 38 di contributi
- Nati a partire dalle ore 0,01 del 1.1.1960 FINO a 4 anni e 10 mesi di lavori forzati
- Quota 102
- Sana solo i nati nel 1958 con più almeno 37 anni di contributi al 31.12.2021 e meno di 38 anni di contributi al 31.12.2021 circa 15.000 soggetti

SCALONI 2

- LO SCALONE QUOTA 100
- 31.12.2021
- Nati entro le ore 24 del 31.12.1959 pensione con quota 100 minimo 62 anni e 38 di contributi
- Nati a partire dalle ore 0,01 del 1.1.1960 FINO a 4 anni e 10 mesi di lavori forzati
- Quota 102
- Sana solo i nati nel 1958 con più almeno 37 anni di contributi al 31.12.2021 e meno di 38 anni di contributi al 31.12.2021 circa 15.000 soggetti

SCALONI 3

- Opzione donna
- 61 anni e 35 contributi confermati . FINO A 2 ANNI IN MENO PER OGNI FIGLIO
- Nel 2025 sempre le nate nel 1963 se senza figli e precedenti.

Coefficiente di trasformazione

I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo L. 335/95								
Età del lavoratore alla decorrenza (anni)	Anno di decorrenza della pensione							
	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2022	2023-2024	2025-2026
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%	4,186%	4,270%	4,204%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%	4,289%	4,378%	4,308%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%	4,414%	4,399%	4,493%	4,419%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%	4,515%	4,615%	4,536%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%	4,639%	4,744%	4,661%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%	4,770%	4,882%	4,795%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%	4,932%	4,910%	5,028%	4,936%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%	5,060%	5,184%	5,088%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%	5,220%	5,352%	5,250%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%	5,419%	5,391%	5,531%	5,423%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%	5,604%	5,575%	5,723%	5,608%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%	5,804%	5,772%	5,931%	5,808%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%	6,021%	5,985%	6,154%	6,024%
70	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,257%	6,215%	6,395%	6,258%
71	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,513%	6,466%	6,655%	6,510%

Tasso capitalizzazione

Il Tasso di Capitalizzazione delle Pensioni							
Decorrenza Pensione	Montante al	Coefficiente di Capitalizzazione	Tasso di capitalizzazione	Decorrenza Pensione	Montante al	Coefficiente di Capitalizzazione	Tasso di capitalizzazione
1963	31.12.1961	0,081432	1,081432	1995	31.12.1993	0,07299	1,07299
1964	31.12.1962	0,09136	1,09136	1996	31.12.1994	0,065726	1,065726
1965	31.12.1963	0,105468	1,105468	1997	31.12.1995	0,062054	1,062054
1966	31.12.1964	0,111816	1,111816	1998	31.12.1996	0,055871	1,055871
1967	31.12.1965	0,110107	1,110107	1999	31.12.1997	0,053597	1,053597
1968	31.12.1966	0,104326	1,104326	2000	31.12.1998	0,056503	1,056503
1969	31.12.1967	0,099969	1,099969	2001	31.12.1999	0,051781	1,051781
1970	31.12.1968	0,087896	1,087896	2002	31.12.2000	0,047781	1,047781
1971	31.12.1969	0,089733	1,089733	2003	31.12.2001	0,043698	1,043698
1972	31.12.1970	0,099558	1,099558	2004	31.12.2002	0,041614	1,041614
1973	31.12.1971	0,100769	1,100769	2005	31.12.2003	0,039272	1,039272
1974	31.12.1972	0,099769	1,099769	2006	31.12.2004	0,040506	1,040506
1975	31.12.1973	0,12137	1,12137	2007	31.12.2005	0,035386	1,035386
1976	31.12.1974	0,146567	1,146567	2008	31.12.2006	0,033937	1,033937
1977	31.12.1975	0,156004	1,156004	2009	31.12.2007	0,034625	1,034625
1978	31.12.1976	0,190509	1,190509	2010	31.12.2008	0,033201	1,033201
1979	31.12.1977	0,216775	1,216775	2011	31.12.2009	0,017935	1,017935
1980	31.12.1978	0,210426	1,210426	2012	31.12.2010	0,016165	1,016165
1981	31.12.1979	0,203363	1,203363	2013	31.12.2011	0,011344	1,011344
1982	31.12.1980	0,226929	1,226929	2014	31.12.2012	0,001643	1,001643
1983	31.12.1981	0,214364	1,214364	2015	31.12.2013	-0,001927	1,00000*
1984	31.12.1982	0,205767	1,205767	2016	31.12.2014	0,005058	1,005058
1985	31.12.1983	0,202694	1,202694	2017	31.12.2015	0,004684	1,004684
1986	31.12.1984	0,186164	1,186164	2018	31.12.2016	0,005205	1,005205
1987	31.12.1985	0,160219	1,160219	2019	31.12.2017	0,013478	1,013478
1988	31.12.1986	0,142703	1,142703	2020	31.12.2018	0,018254	1,018254
1989	31.12.1987	0,126341	1,126341	2021	31.12.2019	0,019199	1,019199
1990	31.12.1988	0,115314	1,115314	2022	31.12.2020	-0,000215	1,00000*
1991	31.12.1989	0,105217	1,105217	2023	31.12.2021	0,009973	1,009758
1992	31.12.1990	0,101013	1,101013	2024	31.12.2022	0,023082	1,023082
1993	31.12.1991	0,09775	1,09775	2025	31.12.2023	0,036622	1,036622
1994	31.12.1992	0,088611	1,088611	* Rivalutazione nulla ai sensi del Dl n. 65/2015			
PENSIONIOGGLIT							